



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado  
"Leonardo DA VINCI" - Autonomia 158 -  
Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) - Telef./ Fax 0974/64009  
E-mail [saic866002@istruzione.it](mailto:saic866002@istruzione.it); [www.icomignano.gov.it](http://www.icomignano.gov.it) C.F. 90009630659 ;saic866002@pec.istruzione.it

All'attenzione dei Coordinatori  
di classe e interclasse  
Scrutinio finale a.s. 2018/2019

Oggetto: Piano dell'Azione Valutativa – Normativa di Riferimento.

In occasione degli scrutini, s'invitano i Docenti a prendere visione del piano dell'Azione Valutativa e del Regolamento d'Istituto approvati dal Collegio dei Docenti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Ferrione

## PIANO DELL'AZIONE VALUTATIVA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017 - *Finalità della certificazione delle competenze*

D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 - *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

D.L. n. 62 del 13 aprile 2017- *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e. 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 - *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*

L. n. 169 del 30 Ottobre 2008 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"*

D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (artt. 3 e 8) - *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 - *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - *Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998,*

*n. 249 - concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*

D.L. n. 297 del 16 aprile 1994 - *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*

L. n. 170 dell'8 ottobre 2010 - *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

D.M. 5669 del 12 luglio 2011 - *Linee guida DSA*

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 - *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 - *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*

### LA VALUTAZIONE

**Essa si configura come un processo che ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell'apprendimento ma anche lo sviluppo dell'identità personale dello studente.**

Sintetizzando il **D.L.62/2017** e **D.M.741 e742/2017** si può affermare che la valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle discipline del curriculum, con votazioni in decimi che indicano i diversi livelli d'apprendimento deliberati nel PTOF ed oltre ad essere espressa in decimi, è integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, attraverso anche rubriche valutative.

- Le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, dovute a cause diverse dalla malattia, devono essere preventivamente autorizzate dal DS e giustificate con l'accompagnamento dell'alunno a scuola di uno dei suoi genitori.

La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva dell'alunno alle lezioni e il docente della prima ora è tenuto ad annotare detta mancanza sul Registro di classe. L'alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro tre giorni successivi al docente della prima ora. Se la giustificazione non verrà presentata nemmeno entro il suddetto termine, l'alunno potrà essere riammesso alle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori.

Non saranno accettate giustifiche presentate su diari o quaderni o fogli volanti.

Il certificato medico e la giustificazione dell'assenza devono essere conservati agli atti della scuola.

X

#### AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III ) anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di una o più discipline, attribuendo una valutazione con voto inferiore a 6/10 . Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

**La scuola comunica, opportunamente e tempestivamente, alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. Inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.**

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il c.d.c. presieduto dal D.S. può anche non ammettere a maggioranza l' alunno alla classe successiva con adeguata motivazione secondo i criteri stabiliti dal collegio. Se determinante per la decisione assunta dal consiglio, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dal docente di religione cattolica può essere valido solo per quelli che si avvalgono di tali insegnamenti.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Non è più possibile non ammettere in base ad un voto di comportamento inferiore a 6/10, ma resta in vigore la non ammissione per gli studenti ai quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. **La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali , ma con un giudizio sintetico.**

In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri: • qualora l'alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti; • se si è registrato un miglioramento rispetto alle condizioni di partenza; • se si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi; • l'andamento delle attività di recupero eventualmente proposte; • in sede di scrutinio finale l'alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso alle prove d'esame con a) fino a quattro 5; b) un 4 e due 5; • le insufficienze dovranno essere valutate e trasformate dal Consiglio di Classe in sufficienze come previsto dalla normativa e dovranno essere segnalate alla famiglia tramite nota da allegare alla scheda di valutazione; • l'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di stato, qualora presenti 5 (cinque) o più materie insufficienti; • saranno, infine, tenute presenti eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe frequentata.

## **REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE \***

**art. 1 – Calcolo della percentuale di assenze** – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno.

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.4 , comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. **art. 2**– Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

**art. 3** – Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, conferenze ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di classe.

### **art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga**

La deroga è prevista per assenze **debitamente documentate**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

**a)** motivi di salute debitamente documentati (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno), donazioni di sangue, terapie e/o cure programmate;

**b)** motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza; partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.), adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;

c) l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico. **art. 5 – Deroghe per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC.**

Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC e che optano di non essere presenti a scuola nelle ore di quell'insegnamento, le ore di assenza non saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

*\*Le motivate deroghe in casi eccezionali, **sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.**\**

Va, inoltre, sottolineato che, sempre secondo l'art. 14 del DPR n. 122 del 2009, **le assenze non è sufficiente che siano coperte da certificato medico contestuale, ma devono essere continuative, non sporadiche e concentrate in un lungo periodo.** Fattore determinante è anche la gravità dei motivi di salute e in ogni caso deve sussistere la condizione che le assenze non ostacolino i docenti nella valutazione dell'alunno poiché, in caso contrario, non può essere ammesso agli scrutini neanche se le assenze sono concentrate e certificate.

### **PROCEDURA IN CASO DI NON AMMISSIONE**

Gli alunni che superano il monte ore limite di assenze, per i quali non sussiste alcuna deroga, non sono ammessi allo scrutinio finale perché è la norma stessa a stabilirne l'esclusione. In tal caso non si procede alla proposta di voto per nessuna disciplina neanche quelle in cui aveva una valutazione. Andrà apposta la dicitura " escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell'anno successivo/all'esame finale di ciclo ai sensi del comma 7, art. 14 del DPR 122/09. I riquadri dei voti non andranno riempiti, ma si riporterà il numero delle assenze del secondo quadrimestre e il totale dell'anno scolastico negli appositi riquadri.

Se l'alunno, nonostante le assenze, dal punto di vista dell'apprendimento dimostra di aver acquisito con profitto gli insegnamenti impartiti nel corso dell'anno scolastico, può essere ammesso alla classe successiva o all'esame finale.

### **AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO**

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabiliscono che in sede di scrutinio finale, presieduto dal D.S. o da un suo delegato, l'ammissione avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve deroghe motivate e deliberate

2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di Stato

3. Aver partecipato entro aprile alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI

In caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento il c.d.c. può deliberare a maggioranza la non ammissione dell'alunno pur in possesso dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio il consiglio attribuisce, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri definiti dal collegio e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Gli articoli 1, 2, 5, 8, 9, 10 e 23 riguardano rispettivamente le sedi d'esame e le commissioni, il presidente della commissione d'esame, la riunione preliminare e il calendario delle operazioni, le prove d'esame, la loro valutazione e la determinazione del voto finale, la certificazione delle competenze e gli esami d'idoneità. Invece, gli articoli 4 e 7 indicano i cambiamenti delle prove INVALSI nella scuola Primaria e Secondaria di I grado.

• **Prove INVALSI.** Nella scuola primaria le prove si sostengono in seconda e quinta. In quinta viene introdotta una prova in inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curricolo. Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell'esame. Alle prove di italiano e matematica, si aggiunge la prova di inglese. Le prove saranno computer-based. La partecipazione sarà requisito per l'accesso all'Esame, ma non inciderà sul voto finale.

• **Esame conclusivo del primo ciclo.** L'ammissione all'esame è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, alla non presenza di sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all'esame, e alla partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese.

Le prove scritte dell'esame sono tre:

1. *italiano*: le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;


2. *matematica*: la prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta;

3. *lingua straniera*: La prova potrà consistere in: questionario di comprensione di un testo; completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole; riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; elaborazione di un dialogo su traccia articolata; elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; sintesi di un testo.

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline e prenderà in considerazione anche le competenze di Cittadinanza e Costituzione.

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode.

• **Certificazione delle competenze.** Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave europee. Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale).



IL DIR. SCOLASTICO  
(Prof. SSA. Luigia Ferrone)  
P. Ferrone